

Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781; Cass. N. 340 del 2003; Cass. S.U. 5 aprile 1993, n. 4060; Cass. 11 aprile 1994, n. 3358; Cass. 24 luglio 2000, n. 515, ex plurimis). Il discorso è identico per l'ingegnere capo, attesi i poteri autoritativi allo stesso facenti capo e l'imputabilità in via diretta ed immediata alla p. a. della sua attività con rilevanza esterna, ai sensi dell'art. 1 e segg. r.d. n. 350/1895 e succ. mod. Con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nella esecuzione dell'incarico, i predetti soggetti sono, dunque, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (recante il t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti), che a tale giurisdizione sottopone i funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, quando essi cagionino danno allo Stato o ad altra Amministrazione, dalla quale dipendono. Questa norma, infatti, con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento sulle autonomie locali, è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, avendo l'art. 58 1. 142/90 esteso ad essi le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.